

**Brevi riflessioni sull'ordinanza del Tribunale de l'Aquila
sul crocefisso nelle aule scolastiche**

di Lorenzo Ascanio

(10 novembre 2003)

La recente ordinanza ex 700 c. p. c pronunciata dal Tribunale di L' Aquila in data 22 ottobre 2003, che prescrive l' immediata rimozione del crocefisso dalle aule dell' Istituto comprensivo di scuola materna ed elementare " Antonio Silveri" di Ofena a vantaggio di due alunni di fede musulmana, impone alcune riflessioni, prescindendo dalla polemica mediatica e giornalistica scaturita dalla vicenda in esame.

In particolare, credo opportuno affrontare la problematica partendo dalla natura della disposizione stessa ovvero un' ordinanza con cui " chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile", può chiedere al giudice provvedimenti d' urgenza " più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito"; metodo atipico e sussidiario rispetto ai cautelari ex 669 bis e ss., questo provvedimento si regge su due considerazioni che il giudice deve verificare: il fumus boni juris e il periculum in mora.

Proprio riguardo il secondo requisito la pronuncia appare a mio avviso forzata e irrealistica; infatti il giudice, stabilita la presenza del fumus (sussiste diritto inviolabile e costituzionalmente garantito di libertà religiosa in capo ai ricorrenti e tutte le disposizioni normative successive al R.D n. 965 del 1924 smentiscono e aboliscono di fatto la " logica della confessione cattolica come istituzione religiosa privilegiata", ponendo quindi tutte le religioni sullo stesso piano di tutela) , verifica il periculum in mora attraverso il nesso di causalità sotto condizione di probabilità, giacché si tratta di un provvedimento di urgenza, stabilendo che " vi è un grado di probabilità assai elevato circa il permanere del suddetto simbolo confessionale nelle aule della scuola pubblica, e quindi anche in quella di Ofena" con la conseguenza " che continuerà a perpetrarsi la lesione al diritto inviolabile di religione dei piccoli alunni di fede islamica", sussumendo poi come legge scientifica che " è la circostanza di fatto dell' esposizione del crocefisso nelle aule frequentate da xxx ad essere di per sé sufficiente per ritenere la sussistenza dell' imminenza del pregiudizio".

La potenziale lesione del diritto di religione deriverebbe quindi solamente da un simbolo, un oggetto immobile che troneggia in un' aula e che automaticamente comporta uno " scuotimento" e una "crisi del diritto di libertà di religione"per l' alunno; il crocefisso, come statico segno di una radicata coscienza cristiana in un luogo pubblico italiano e la diversa fede del ricorrente rappresentano quindi i due poli del nesso di causalità: l' uno è la " condicio sine qua non" dell' altro, a detta del giudice: rispetto a questo punto mi permetto una considerazione, poiché credo che sia , perlomeno a livello processuale oltre che sostanziale, uno dei punti nodali dell' ordinanza: il metodo utilizzato dal giudice per analizzare la causalità risulta quello della probabilità, per cui sussiste nesso quando, per un alto grado di possibilità, a causa di un determinato fatto ne scaturisca percentualmente un altro; senza il comportamento dell' agente, con un alto grado di probabilità l' evento non si sarebbe verificato, o se si vuole spiegarlo secondo la cosiddetta " teoria della causalità adeguata", il rapporto di causalità sussiste tutte le volte in cui non sia improbabile che l' azione produca l' evento.

Ora, riferendoci al caso in questione, l' ordinanza intende dimostrare che la sola presenza del crocefisso (primo elemento del nesso, quello causale) sia di per sé fattore probabilistico di una presunta lesione di un diritto negativo di religione (secondo elemento, quello della conseguenza); ecco così tracciato il filo logico percorso dal giudice adito rispetto al periculum; a mio avviso questo ragionamento non è corretto poiché il caso in questione avrebbe dovuto imporre ben altra riflessione. Sarebbe stato necessario, vista la difficoltà della materia, partire dall' aspetto psicologico della situazione, in particolare si sarebbe dovuto verificare non tanto il pericolo che lega l' oggettiva presenza del crocefisso con la lesione del bene- vita (libertà religiosa) bensì la reale " perdita di equilibrio" , il concreto " smarrimento" , la grave offesa ricevuta al solo osservare con la coda dell' occhio quel simbolo da parte dei due piccoli di fede islamica; in altri termini, il periculum, se proprio sembrava sussistere, doveva essere provato partendo da un reale e fondato pregiudizio e lesione arrecati ai due alunni all' interno di un luogo pubblico di formazione e istruzione: ma nei fatti descritti dall' ordinanza non appaiono offese ingiuriose sull' islam di fronte al crocefisso e non vengono descritte conversioni in atto da parte delle insegnanti in preda al bieco proselitismo in nome della " religione di stato" , anzi da ciò che appare la convinzione personale del proprio culto è talmente radicata nei ricorrenti a tal punto di affiggere " anche

un quadretto riportante un versetto della Sura 112 del Corano" (simbolo poi fatto ricucire dal padre nell' abbigliamento scolastico) . Per di più l' educazione che i due figli del ricorrente ricevono in famiglia è (o almeno credo proprio che sia) fondata sulle regole islamiche, comportamenti sicuramente più rigidi, più metodici, più radicali e quindi maggiormente riconducibili ad uno stile di vita più incentrato sul loro credo (si pensi al duro sacrificio del ramadan) .

Questo è quanto penso rispetto alla vicenda processuale del periculum accertato.

Una mia ultima considerazione riguarda l' aspetto del concetto di integrazione e nazione multiculturale, termini apparsi anch' essi nell' ordinanza.

Il giudice dichiara un dato di fatto : " La società multietnica odierna introduce delle incrinature che sicuramente sono provocate dalla necessità di contemperare concezioni etico- religiose fortemente divergenti dalla tradizione culturale italiana" , e questo è il punto di partenza per poter parlare di integrazione, cioè accorgersi che la nostra società (si può verificare sia con dati statistici alla mano sia osservando attentamente i mutamenti di certe situazioni come il grande numero di stranieri nelle scuole) è multietnica in uno stato laico; e a proposito di laicità, proprio la Corte Costituzionale la definisce " garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale" in una sentenza in cui una parte della dottrina ha visto l' idea di identità italiana; concetto che il giudice adito smentisce stabilendo che " tale ragionamento cui fa riferimento anche il parere n. 63-1988 del Consiglio di Stato, è quello diffusamente utilizzato dalla giurisprudenza per giustificare la legittimità delle norme penali a tutela del sentimento religioso. Sennonché, anche tali disposizioni, come quelle relative all' esposizione del crocefisso nelle scuole pubbliche, hanno la medesima origine ideologica, trovano fondamento nella previsione della religione cattolica come religione di Stato..." oggi considerata " fatto culturale e sociale a rilievo nazionale" .

Il multiculturalismo è il vero problema da affrontare e il modo peggiore per farlo è l' eliminazione del crocefisso; sono infatti contrario al concetto oggi generalizzato di una società che per essere plurale e multietnica debba completamente privarsi delle proprie radici rimanendo spoglia e bianca come un muro di una qualsiasi scuola francese. Convegno con il pensiero del Prof Ceccanti quando dichiara che " questo filtro non può estendersi a dismisura in aree quanto mai opinare e opinabili": sono convinto che il multiculturalismo si debba affrontare solo avendo coscienza della nostra storia, della nostra identità , del nostro diritto, il quale non può e non può e non deve in questi contesti essere utilizzato come un esperimento di logica o retorica.